

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

92/382/CEE:

- ★ Raccomandazione del Consiglio, del 5 giugno 1992, relativa alla fornitura armonizzata di un gruppo minimo di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (PSDS), in conformità con i principi della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP) 1

92/383/CEE:

- ★ Raccomandazione del Consiglio, del 5 giugno 1992, relativa all'apprestamento di modalità armonizzate per l'accesso alla rete numerica integrata nei servizi (ISDN) e di un gruppo minimo di offerte di servizi ISDN in conformità con i principi della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision — ONP) 10

92/384/CEE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 22 giugno 1992, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia nel settore dell'aviazione civile 20

Accordo tra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia nel settore dell'aviazione civile 21

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70% — Milano.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 1992

relativa alla fornitura armonizzata di un gruppo minimo di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (PSDS), in conformità con i principi della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP)

(92/382/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di servizi di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision — ONP) ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 90/387/CEE prevede, tra l'altro, l'applicazione dei principi della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni nei settori dei servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (PSDS) e a commutazione di circuito;

considerando che la direttiva 90/387/CEE prevede, all'allegato III, punto 3), l'adozione di una raccomandazione relativa alla fornitura delle interfacce tecniche, le condizioni di impiego ed i principi tariffari applicabili alla fornitura di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, conformemente ai principi della rete aperta;

considerando che le reti pubbliche di dati a commutazione di pacchetto costituiscono le reti più comuni attraverso cui sono resi disponibili servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto in tutti gli Stati membri;

considerando che le reti pubbliche di dati a commutazione di pacchetto si sono sviluppate su base nazionale e che la disponibilità, in ognuno degli Stati membri, di reti pubbliche di dati a commutazione di pacchetto con capacità equivalenti e possibilità di completa interconnessione è essenziale per soddisfare alle necessità dell'operabilità in rete a livello paneuropeo per la fornitura di servizi a valore aggiunto di trasmissione dati;

considerando che i servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (PSDS) sono importanti come supporto di servizi a valore aggiunto a livello europeo;

considerando che la direttiva 90/387/CEE prevede la disponibilità, in ogni Stato membro, di un servizio armonizzato di trasmissioni dati a commutazione di pacchetto;

considerando che gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione quegli organismi le cui disposizioni in materia di PSDS permettono agli Stati membri di conformarsi al disposto dell'allegato III, punto 3 della direttiva 90/387/CEE; che altri organismi possono offrire PSDS in conformità della presente raccomandazione;

considerando che, conformemente al principio di non discriminazione, i PSDS dovranno essere disponibili e forniti, su richiesta e senza discriminazione, a tutti gli utenti; che quindi i termini e le condizioni applicabili ad organismi di telecomunicazione che utilizzano i PSDS per la fornitura di servizi dovrebbero essere equivalenti ai termini e alle condizioni applicabili ad altri utenti;

considerando che, conformemente alla direttiva 90/387/CEE, le condizioni di fornitura di una rete aperta (ONP) non possono limitare l'accesso e l'uso di PSDS, eccetto nei casi di salvaguardia di requisiti fondamentali definiti nella suddetta direttiva; che tali limitazioni dovranno essere oggettivamente giustificate, rispettare il principio di proporzionalità e non dovranno risultare eccessive in rapporto allo scopo perseguito;

considerando che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 90/387/CEE, la Commissione determinerà le modalità per un'applicazione omogenea dei requisiti fondamentali in conformità dell'articolo 10 di tale direttiva;

considerando che le condizioni di impiego dei servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto debbono venire determinate sulla base di requisiti fondamentali compatibili con la legislazione comunitaria e debbono essere imposte tramite strumenti normativi e non tramite restrizioni tecniche;

⁽¹⁾ GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1.

considerando che, conformemente alla direttiva 90/388/CEE della Commissione ⁽¹⁾, gli Stati membri possono subordinare la fornitura di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o a commutazione di circuito, a procedure di autorizzazione o di dichiarazione intese a garantire la conformità alle esigenze fondamentali oppure a normative commerciali connesse a condizioni di stabilità, di disponibilità e di qualità del servizio o, infine, a misure intese a salvaguardare l'obiettivo dell'interesse economico generale affidato dagli Stati medesimi ad un organismo di telecomunicazione per la fornitura di servizi di trasmissione dati a commutazione, nel caso in cui vi siano probabilità che tale obiettivo possa venire ostacolato dalle attività dei fornitori privati di servizi;

considerando che, conformemente alla direttiva 90/387/CEE, la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾ l'elenco dei richiami alle norme per le reti pubbliche di dati a commutazione di pacchetto riguardanti la fornitura di una rete aperta (ONP); che tale elenco potrà venire modificato con pubblicazione successiva;

considerando che procedure uniformi di ordinazione, come pure procedure di ordinazione unica, di fatturazione unica e di manutenzione unica sono opportune al fine di incentivare lo sviluppo della concorrenza nella fornitura di servizi a valore aggiunto in tutto il territorio comunitario e che tali procedure sono richieste dai clienti; che qualsiasi azione di cooperazione degli organismi di telecomunicazione a questo proposito deve risultare conforme alle regole comunitarie di concorrenza; che, in particolare, tali procedure non dovranno comportare forme di prefissazione dei prezzi o spartizione del mercato e che dovranno essere istituite tramite accordi commerciali, ad esempio tramite una serie di memorandum d'intesa;

considerando che l'attuazione di procedure di ordinazione unica e di fatturazione unica da parte di organismi di telecomunicazioni non deve impedire le offerte da parte di fornitori di servizi diversi dalle organizzazioni di telecomunicazioni;

considerando che, per favorire l'operatività su scala europea dei fornitori di PSDS, è auspicabile predisporre un sistema in cui le chiamate vengano addebitate direttamente al destinatario in base al suo numero (addebito all'utente chiamato) e che consenta quindi la possibilità di chiamate gratuite all'abbonato che accede al servizio offerto dal fornitore (numero verde);

considerando che, per promuovere l'impiego di PSDS da parte dei piccoli e medi fornitori di servizi a valore aggiunto, è auspicabile che si istituiscano dispositivi di fatturazione che agevolino tali operazioni in tutto il territorio comunitario; che tali dispositivi di fatturazione dovranno prevedere un sistema in cui il costo del servizio a valore aggiunto e il costo della chiamata sono combinati in un'unica fattura riscossa dall'organismo fornitore dei PSDS (fatturazione chiosco);

considerando che, in questo contesto, è importante procedere all'assegnazione appropriata di una capacità di nume-

razione armonizzata, la quale consenta di instaurare tale servizio in tutta la Comunità; che tale assegnazione deve essere effettuata in conformità dei principi di trasparenza e di parità di trattamento;

considerando che un aspetto essenziale dei servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto è rappresentato dalla qualità del servizio, quale viene percepita dagli utilizzatori; che le informazioni fornite agli utenti dovrebbero permettere un confronto fra prestazioni conseguite e valori tipici o valori obiettivo;

considerando che, conformemente alla direttiva 90/387/CEE, le tariffe relative ai PSDS devono basarsi su criteri oggettivi, tenendo conto del fatto che, in un clima concorrenziale, esse dovranno essere proporzionate ai costi; che dovranno essere trasparenti e adeguatamente pubblicizzate, sufficientemente disaggregate, in base alle regole di concorrenza del trattato, non discriminatorie e tali da garantire parità di trattamento;

considerando che gli Stati membri possono sottoporre a restrizioni l'uso e l'apprestamento di PSDS nella misura necessaria per garantire la conformità con la normativa sulla protezione dei dati, compresa la protezione dei dati aventi carattere personale, la riservatezza delle informazioni trasmesse o archiviate nonché la tutela della sfera privata compatibile con la legislazione comunitaria;

considerando che altre offerte di PSDS, da parte di organismi fornitori, oltre a quelli forniti conformemente alla presente raccomandazione non dovranno ostacolare la fornitura di un gruppo minimo di servizi;

considerando che, in conformità del principio di distinzione tra funzioni normative e operative e in applicazione del principio di sussidiarietà, l'autorità nazionale di regolamentazione di ciascuno Stato membro dovrà svolgere un ruolo rilevante nell'applicazione della presente raccomandazione;

considerando che, per consentire alla Commissione di valutare in modo efficace l'applicazione della presente raccomandazione, è necessario che gli Stati membri forniscano le informazioni pertinenti richieste dalla Commissione;

considerando che il comitato di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 90/387/CEE deve svolgere un ruolo rilevante ai fini dell'applicazione della presente raccomandazione,

RACCOMANDA:

1. che gli Stati membri garantiscano sul proprio territorio la fornitura di un gruppo minimo di PSDS con caratteristiche tecniche armonizzate in conformità dell'allegato I, il quale tenga conto della domanda del mercato;
2. Che le modifiche necessarie per adeguare l'allegato I ai nuovi sviluppi della tecnica ed ai mutamenti della domanda del mercato siano determinate dalla Commissione in conformità alla procedura stabilita all'articolo 10 della direttiva 90/387/CEE, tenendo conto della situazione di sviluppo delle reti nazionali;

(1) GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 10.

(2) GU n. C 327 del 29. 12. 1990, pag. 19. Elenco dei richiami alle norme di base. Rete pubblica di dati a commutazione di pacchetto.

3. che gli Stati membri provvedano affinché, per quanto riguarda i PSDS di cui al punto 1, siano pubblicate informazioni concernenti le caratteristiche tecniche, le condizioni generali di fornitura e d'impiego, le tariffe, le condizioni di licenza e/o di dichiarazione nonché le condizioni per l'allacciamento delle apparecchiature terminali, in conformità dello schema indicato nell'allegato II;

4. che le condizioni generali di fornitura citate al punto 3 comprendano almeno:

- informazioni relative alla procedura di ordinazione;
- i termini normali di consegna tipici, ossia i periodi, decorrenti dalla data in cui l'utente ha presentato una richiesta impegnativa del servizio in questione, in cui è stato soddisfatto l'80 % delle richieste di utenti per ciascun tipo di PSDS.

Ciascun periodo verrà definito sulla base dei termini di fornitura effettivi dei PSDS in questione, registrati durante un periodo di tempo recente e di congrua durata; nel calcolo non si dovrà tener conto dei casi in cui siano stati gli utenti a richiedere ritardi dei tempi di consegna; per quanto riguarda i nuovi tipi di PSDS, al posto del periodo di fornitura normale dovrà essere pubblicato un periodo di fornitura indicativo;

- i periodi contrattuali, che comprendono i periodi generalmente previsti dai contratti e i periodi contrattuali minimi che l'utente è obbligato ad accettare per ciascun tipo di PSDS;
- i tempi di riparazione normali, ossia i periodi, a decorrere dal momento in cui il guasto viene comunicato all'apposito ufficio dell'organismo fornitore di PSDS fino al momento in cui l'80 % di tutti i PSDS dello stesso tipo è stato riparato e il relativo ripristino, se del caso, comunicato agli utenti; per quanto riguarda i nuovi tipi di PSDS, al posto del tempo di riparazione normale dovrà essere pubblicato un tempo di riparazione indicativo; nel caso in cui per lo stesso tipo di servizio PSDS vengano offerti diversi livelli qualitativi di riparazione, dovranno venire pubblicati i diversi tempi di riparazione normali;
- le procedure di rimborso;
- i valori obiettivo per i parametri di valutazione della qualità del servizio, definiti conformemente al punto 6;

5. che gli Stati membri, tenendo conto dei lavori della CEPT ⁽¹⁾, incoraggino, conformemente alle norme procedurali e sostanziali in materia di concorrenza del trattato e in consultazione con gli utenti, l'istituzione di procedure armonizzate per l'accesso degli utenti ai

PSDS forniti in conformità delle disposizioni della presente raccomandazione, segnatamente tramite l'istituzione delle procedure seguenti:

- una procedura d'ordinazione uniforme per PSDS in tutta la Comunità, e cioè una procedura di ordinazione per l'ottenimento di PSDS intracomunitari la quale garantisca che tutti gli organismi fornitori di PSDS utilizzino procedure comuni riguardo ai dati che debbono essere comunicati dall'utente e dagli organismi fornitori di PSDS, nonché riguardo al formato di presentazione dei dati stessi;
- una procedura d'ordinazione unica per PSDS, da applicare su richiesta dell'utente, e cioè una procedura in cui tutte le transazioni che concernono l'utilizzatore, necessarie per l'ottenimento di PSDS intracomunitari forniti da parte di più organismi ad un singolo utente, possano venire espletate in un'unica sede tra l'utilizzatore e un unico organismo fornitore di PSDS;
- una procedura di fatturazione unica per PSDS, da applicare su richiesta dell'utente, e cioè una procedura in cui l'operazione di fatturazione e di pagamento relativa ai PSDS intracomunitari forniti da più organismi ad un singolo utilizzatore, possa venire espletata in un'unica sede, tra l'utilizzatore ed un unico organismo fornitore di PSDS;
- una procedura di manutenzione unica per PSDS, da applicare su richiesta dell'utente, e cioè una procedura in cui la comunicazione dei guasti relativi a PSDS intracomunitari forniti da più organismi ad un singolo utilizzatore possa venire espletata in un'unica sede, tra l'utilizzatore ed un unico organismo fornitore di PSDS che si assumerà la piena responsabilità del ripristino del servizio.

Tenendo conto dell'attuabilità tecnica e amministrativa nonché dell'efficacia commerciale, occorre prevedere l'inserimento di disposizioni relative a procedure a livello comunitario per l'addebito e la fatturazione che permettano segnatamente dispositivi atti a far sì che l'abbonato chiamato paghi le chiamate ⁽²⁾ oppure la combinazione in un'unica fattura degli addebiti per le chiamate e degli addebiti per i servizi a valore aggiunto utilizzati ⁽³⁾.

Queste procedure armonizzate vanno istituite tramite accordi commerciali, quali, per esempio, un memorandum d'intesa;

6. che vengano adottati, da parte degli organismi che forniscono PSDS in conformità della presente raccomandazione, parametri per la valutazione delle presta-

⁽¹⁾ One-stop shopping Service Specific Schedule for PSPDN, CAC ottobre 1990.

⁽²⁾ Accordi di tipo «numero verde».

⁽³⁾ Accordi di tipo «fatturazione chiosco».

zioni di rete in relazione alla qualità di PSDS e metodi di misurazione comuni, soprattutto per quanto concerne i parametri indicati nell'allegato III al fine di permettere di determinare un campione rappresentativo dell'efficienza dei PSDS nonché dell'efficienza statistica globale raggiunta dalla rete nel suo insieme;

7. che le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano la disponibilità al pubblico di informazioni statistiche annuali che illustrino l'efficienza raggiunta sulla base dei parametri per la valutazione della qualità del servizio indicati nell'allegato III.

Il primo periodo annuale dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993;

8. che le tariffe siano trasparenti, basate su criteri oggettivi e indipendenti dal tipo di applicazione attuata dagli utenti dei PSDS ove venga utilizzato il medesimo tipo di offerte;
9. che le tariffe dei PSDS comprendano normalmente gli elementi seguenti:

- una quota iniziale per l'allacciamento,
- un canone periodico,
- un addebito di utilizzazione.

Qualora vengano applicati altri elementi tariffari, questi dovranno essere conformi al disposto del punto 8;

10. che gli Stati membri notifichino alla Commissione, entro il 31 dicembre 1992 la lista dei nominativi degli organismi la cui fornitura di PSDS permette agli Stati membri di conformarsi alle disposizioni dell'allegato III, punto 3 della direttiva del Consiglio 90/387/CEE e, successivamente, le eventuali modifiche di tali liste;

11. che le autorità nazionali di regolamentazione redigano annualmente relazioni sintetiche riguardanti, in particolare, la disponibilità dei PSDS forniti in conformità del punto 1 della presente raccomandazione. Dette relazioni sintetiche dovrebbero essere inviate alla Commissione entro e non oltre cinque mesi dalla fine di ciascun anno civile; questa disposizione verrà riesaminata dalla Commissione in consultazione con il comitato ONP e in conformità dell'articolo 9 della direttiva 90/387/CEE durante il 1995. La Commissione inoltrerà dette relazioni sintetiche al comitato ONP;
12. che le autorità nazionali di regolamentazione tengano a disposizione e sottopongano alla Commissione, a sua richiesta, i dati sull'applicazione delle condizioni di fornitura di cui ai punti 3 e 4, nonché le informazioni statistiche di cui al punto 7;
13. che le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano semplici procedure che permettano agli utenti di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto di far ricorso in caso di difficoltà sopraggiunte in merito all'applicazione della presente raccomandazione;
14. che la Commissione, previa consultazione con il comitato ONP esamini lo stato di avanzamento nell'attuazione della presente raccomandazione, in vista della realizzazione degli obiettivi della direttiva 90/387/CEE e sulla base delle relazioni sintetiche definite al punto 11.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Joaquim FERREIRA DO AMARAL

ALLEGATO I

DEFINIZIONE DI UN GRUPPO MINIMO DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI A COMMUTAZIONE DI PACCHETTO CON CARATTERISTICHE TECNICHE ARMONIZZATE, CONFORMEMENTE AL PUNTO 1, E SCADENZE RACCOMANDATE PER LA DISPONIBILITÀ

A. CONSIDERAZIONI GENERALI

La raccomandazione si propone di garantire agli utilizzatori la fornitura armonizzata di un gruppo minimo di PSDS conformi ai principi della fornitura di una rete aperta (ONP), allo scopo di promuovere lo sviluppo di servizi su scala europea.

Tali servizi dovrebbero soddisfare i requisiti seguenti:

- i) essere sufficientemente distinti, in modo che gli utilizzatori possano usufruirne nel modo più flessibile;
- ii) essere strutturati nel modo seguente (per ciascun servizio):

Offerta di base ONP:

- insieme(i) di caratteristiche di accesso che deve/debbono venire offerto(i) da tutte le reti;
- l'utilizzatore sceglie (un) insieme(i) di caratteristiche del servizio di base;
- tale insieme verrà offerto a tariffa cumulativa.

Opzioni per l'utilizzatore ONP:

- caratteristiche offerte da tutte le reti per ciascun servizio;
- caratteristiche che possono venire prescelte dall'utilizzatore;
- in alcuni casi specifici, possono sostituire le caratteristiche dell'offerta di base;

- iii) tener conto dello sviluppo tecnologico e della progressiva disponibilità di caratteristiche non menzionate nel servizio proposto.

B. NORMA DA UTILIZZARE

Le norme che dovranno venire applicate a questo gruppo minimo di PSDS con caratteristiche tecniche armonizzate, sono più in particolare quelle definite nell'elenco indicativo delle norme di base delle reti pubbliche di dati a commutazione di pacchetto (PSPDN) conformi ai principi della fornitura di una rete aperta (ONP) pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, conformemente alla procedura indicata all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 90/387/CEE. L'elenco indicativo iniziale delle norme adatte ad una rete aperta già pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* verrà modificato o aggiornato tramite ulteriore pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

C. CARATTERISTICHE TECNICHE DI CIASCUN SERVIZIO E SCADENZE DI REALIZZAZIONE RACCOMANDATE

C.1. Offerte che dovranno essere disponibili entro il 31 dicembre 1992

SERVIZIO	OFFERTA
X.25	<p>OFFERTA DI BASE</p> <p>velocità di accesso: 2 400, 4 800, 9 600 bit/s</p> <p>livello 3 per SVC (1 canale logico)</p> <p>OPZIONI DI UTENTE</p> <p>canali logici addizionali per un totale di almeno 32 canali per 9 600 bit/s</p> <p>opzioni indicate ⁽¹⁾ in CEPT T/TE 08-02 ⁽²⁾ come E o EA</p>

SERVIZIO	OFFERTA
X.28 ⁽³⁾ solo a selezione entrante	<p>OFFERTA DI BASE</p> <p>velocità di accesso: 300 bit/s (modem V.21), 1 200 bit/s (modem V.22)</p> <p>profili standard per terminali standard X.28</p> <p>PRESTAZIONI OPZIONALI DI UTENTE</p> <p>NUI</p> <p>selezione di profili standardizzati aggiuntivi ⁽⁴⁾</p> <p>tassazione al chiamato ⁽⁴⁾</p>
X.32 Servizio non identificato	<p>OFFERTA DI BASE</p> <p>per uso nazionale almeno uno dei due insiemi:</p> <p>1) 2 400 bit/s (modem V.22bis o V.32)</p> <p>2) 4 800, 9 600 bit/s (modem V.32)</p> <p>1 o più canali logici</p> <p>SERVIZIO</p> <p>tassazione al chiamato</p> <p>gestione SVC</p>
X.32 Servizio identificato solo a selezione entrante	<p>OFFERTA DI BASE</p> <p>velocità di trasmissione dati e modem come per la versione «servizio non identificato»</p> <p>identificazione a mezzo NUI o XID</p> <p>supporto dei DTE come per la versione «servizio non identificato»</p> <p>1 canale logico, gestione SVC</p>

(¹) Eccetto: Chiamata trasferita nell'ambito di una rete con lo stesso DNIC
 Uso internazionale delle prestazioni CUG
 Uso internazionale delle prestazioni di tassazione al chiamato
 Gruppo di DTE ad indirizzo unico
 Notifica della modifica dell'indirizzo della linea chiamata
 Interruzione estesa
 Prestazioni del DTE specificate dal CCITT

(²) Interworking aspects of packet switched public data networks.

(³) I messaggi X.28 non sono previsti per il funzionamento automatico del DTE e potranno quindi variare da uno Stato all'altro. La progressiva applicazione di X.3 (1988) e X.28 (1988) consentirà di utilizzare un parametro X.3 per determinare se, a livello dell'interfaccia, si debbano impiegare messaggi uniformati alle raccomandazioni del CCITT o messaggi di tipo nazionale.

(⁴) Per uso nazionale.

C.2. Offerte, in aggiunta a quelle di cui al punto C.1, che dovranno essere disponibili entro il 30 giugno 1993

SERVIZIO	OFFERTA
X.25	<p>OFFERTA DI BASE</p> <p>velocità di accesso: 48 000 bit/s o 64 000 bit/s</p> <p>OPZIONI DI UTENTE</p> <p>canali logici addizionali per un totale di almeno 128 canali per 48 000 o 64 000 bit/s</p> <p>gruppo DTE ad indirizzo unico</p> <p>chiamata trasferita nell'ambito di una rete con lo stesso DNIC</p> <p>interruzione estesa</p> <p>prestazioni DTE specificate dal CCITT</p> <p>uso intracomunitario delle prestazioni CUG</p> <p>notifica della modifica dell'indirizzo della linea chiamata</p>

C.3. Offerte, in aggiunta a quelle di cui ai punti C.1 e C.2, che dovranno essere disponibili entro il 31 dicembre 1993

SERVIZIO	OFFERTA
X.25	<p>OPZIONI DI UTENTE</p> <p>uso intracomunitario della tassazione al chiamato</p>
X.28 solo a selezione entrante	<p>OFFERTA DI BASE</p> <p>velocità di accesso: 2 400 bit/s (modem V.22bis)</p> <p>OPZIONI DI UTENTE</p> <p>uso intracomunitario della tassazione al chiamato</p>
X.32 servizio non identificato	<p>OFFERTA DI BASE</p> <p>servizio intracomunitario</p>

ALLEGATO II

PRESENTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI A COMMUTAZIONE DI PACCHETTO, DA FORNIRE CONFORMEMENTE AL PUNTO 3

Le informazioni di cui al punto 3 della raccomandazione dovranno essere presentate come qui di seguito descritto.

A. CARATTERISTICHE TECNICHE

Le caratteristiche tecniche comprendono le caratteristiche fisiche ed elettriche, come pure specifiche tecniche e di prestazione dettagliate relative al punto terminale della rete, fatte salve le disposizioni della direttiva 83/189/CEE ⁽¹⁾ che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Si dovranno indicare con chiarezza le norme adottate.

B. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Le condizioni generali di fornitura dovranno comprendere almeno gli elementi definiti al punto 4.

C. CONDIZIONI DI IMPIEGO

Le condizioni che derivano dall'applicazione dei requisiti fondamentali.

D. TARIFFE

In conformità del punto 9, le tariffe comprenderanno normalmente un onere iniziale per l'allacciamento, un canone periodico e un onere di utilizzazione. Gli oneri di utilizzazione comprenderanno normalmente:

- a) un addebito fisso per chiamata basato o su una tariffa per un tempo minimo e/o un volume minimo, oppure su una tariffa per collegamento effettuato;
- b) un addebito corrispondente al volume basato sull'uso di un numero intero di segmenti ⁽²⁾;
- c) un addebito corrispondente alla durata basato su intervalli di tempo sufficientemente brevi per evitare discriminazioni nei confronti delle transazioni di breve durata.

Dovranno venire indicati chiaramente anche eventuali altri oneri, come ad esempio gli oneri connessi alla qualità del servizio o alla fornitura cumulativa di più servizi.

E. CONDIZIONI DI AUTORIZZAZIONE E/O DICHIARAZIONE PER L'IMPIEGO DEI PSDS, SE DEL CASO

Questo punto dovrebbe contenere informazioni sulle varie condizioni di licenza cui l'utente, o il suo cliente, devono ottemperare.

F. CONDIZIONI DI ALLACCIAMENTO DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI

Condizioni approvate dall'autorità nazionale di regolamentazione conformemente al disposto della direttiva 91/263/CEE ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

⁽²⁾ Un segmento va fino a 64 ottetti (o bytes) di dati dell'utente laddove l'ottetto è di 8 bits.

⁽³⁾ GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

ALLEGATO III

PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI RETE IN RELAZIONE ALLA QUALITÀ DEI PSDS

I parametri per la valutazione della qualità delle prestazioni di rete in relazione alla qualità dei PSDS e i relativi metodi di misurazione dovranno basarsi sui lavori in corso della CEPT e soprattutto sulle raccomandazioni T/CAC 2 ⁽¹⁾, T/CAC 3 ⁽²⁾, T/CAC 4 ⁽³⁾.

Per ciascuno dei suddetti criteri di prestazione, dovranno venire prescelti dei parametri significativi del servizio:

Disponibilità	Percentuale di chiamate non a buon fine a causa della congestione della rete (UNCR) Disponibilità del servizio
Affidabilità	Tempo medio tra due disconnessioni causate dalla congestione della rete (MTNC) Tempo medio di ripristino collegamento (MTRS)
Rapidità del servizio	Capacità in trasmissione (TTP) Capacità in ricezione (RTP) Ritardo nel percorso di andata e ritorno del pacchetto dati (RTD) Ritardo nella formazione del collegamento (CSD)

⁽¹⁾ Indicators for the network performance aspects of the quality of service of international packet switched services.

⁽²⁾ Monitoring of network performance aspects of quality of international packet switched service using internally derived indicators.

⁽³⁾ Monitoring of network performance aspects of quality of international packet switched service using externally derived indicators.

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 1992

relativa all'apprestamento di modalità armonizzate per l'accesso alla rete numerica integrata nei servizi (ISDN) e di un gruppo minimo di offerte di servizi ISDN in conformità con i principi della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision — ONP)

(92/383/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP) ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 90/387/CEE prevede, tra l'altro, l'applicazione dei principi della fornitura di una rete aperta (ONP) alla rete numerica integrata nei servizi (ISDN);

considerando che la completa realizzazione di un mercato comunitario per i servizi di tale comunicazione sarà favorita dalla rapida introduzione di principi per la fornitura di una rete aperta (principi ONP) e dalla loro applicazione alla rete numerica integrata nei servizi (rete ISDN), come previsto dalla direttiva 90/387/CEE; che le condizioni per la fornitura della rete aperta debbono garantire la trasparenza, la parità di accesso ed essere basate su criteri oggettivi; che l'applicazione dei principi della fornitura della rete aperta alla rete ISDN equivale all'armonizzazione delle condizioni per un aperto ed efficace accesso ed uso della rete ISDN;

considerando che la raccomandazione 86/659/CEE ⁽²⁾ auspica l'introduzione coordinata nella Comunità europea della rete numerica integrata nei servizi (ISDN);

considerando che la risoluzione 89/C196/04 ⁽³⁾ auspica il potenziamento dell'ulteriore coordinamento della rete numerica integrata nei servizi (ISDN) nella Comunità europea entro il 1992;

considerando che nel 1989, numerosi organismi di telecomunicazioni hanno firmato un memorandum d'intesa (MoU) per l'introduzione progressiva e armonizzata dei servizi europei ISDN; che nel quadro di tale memorandum d'intesa, si è riconosciuta come commercialmente valida per la rete ISDN una gamma di servizi e che è stato raggiunto un accordo relativo alla fornitura di un gruppo minimo di offerte ISDN da introdurre entro il 31 dicembre 1993; che verranno introdotti servizi supplementari, sulla base delle norme armonizzate conformi alle esigenze di mercato;

considerando che la rete digitale di servizi integrati (ISDN) può venire interpretata come la naturale evoluzione della rete telefonica; che essa consentirà infatti tramite un unico accesso, utilizzando la linea esistente dell'abbonato, la

telefonia vocale, la trasmissione di testi, dati ed immagini sotto forma di una molteplicità di servizi più efficienti o di nuovi servizi;

considerando che gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione gli organismi le cui disposizioni in materia di ISDN permettono agli Stati membri di conformarsi al disposto dell'allegato III, punto 4 della direttiva 90/387/CEE; che altri organismi possono offrire determinati servizi ISDN in conformità alla presente raccomandazione;

considerando che, conformemente alla direttiva 90/387/CEE, per servizio di telefonia vocale si intende la fornitura al pubblico del trasporto diretto della voce in tempo reale, attraverso una o più reti pubbliche commutate che consentono ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata ad un punto terminale di una rete per comunicare con un altro utente che utilizza un'apparecchiatura collegata con un altro punto terminale;

considerando che è applicabile la direttiva 90/388/CEE ⁽⁴⁾ della Commissione;

considerando che, conformemente alla direttiva 90/388/CEE, gli Stati membri che subordinano la fornitura di determinati servizi ad una procedura di autorizzazione o di dichiarazione concernente il rispetto delle esigenze essenziali provvedono a che le autorizzazioni siano rilasciate in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; che gli eventuali dinieghi devono essere debitamente motivati e deve essere prevista una procedura di ricorso avverso tali dinieghi; che la Commissione effettuerà nel 1992 una valutazione generale della situazione nel settore delle telecomunicazioni rispetto agli obiettivi della presente direttiva;

considerando che la rete numerica integrata nei servizi (ISDN) è un mezzo di supporto sia dei servizi la cui fornitura gode di diritti speciali o esclusivi, sia dei servizi per i quali siffatti diritti non possono essere mantenuti;

considerando che, in applicazione del principio di non discriminazione, l'accesso alla rete ISDN dovrà essere disponibile e fornito su richiesta senza alcuna discriminazione a tutti gli utenti; che quindi i termini e le condizioni applicabili agli organismi di telecomunicazione che utilizzano la rete numerica integrata nei servizi (ISDN) per la fornitura di servizi concorrenziali, devono essere equivalenti ai termini e alle condizioni applicabili agli altri utenti;

considerando che la sovvenzione incrociata, tra servizi forniti dagli organismi di telecomunicazione in base a diritti speciali o esclusivi e servizi per i quali non può essere mantenuto

⁽¹⁾ GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. C 196 dell'1. 8. 1989, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 10.

siffatto diritto fornito dagli organismi di telecomunicazione, può risultare incompatibile con la normativa comunitaria in materia di concorrenza;

considerando che la direttiva 90/387/CEE prevede, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), un periodo in cui tutte le parti interessate possono presentare osservazioni alla relazione tecnica sull'applicazione dei principi ONP a settori specifici; che nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾ è stato pubblicato un invito a formulare commenti alla relazione tecnica sull'applicazione della ONP alla ISDN;

considerando che le osservazioni hanno reso evidente che gli utenti richiedono che la fornitura di offerte ISDN sia effettuata con un elevato grado di trasparenza; che gli utenti richiedono che vengano prese in considerazione modalità di accesso supplementari, quali le interfacce di tipo M- e U-;

considerando che l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) sta elaborando le norme per la rete ISDN; che la Commissione ha conferito all'ETSI un mandato speciale di studio e di indagine, per esaminare le implicazioni tecniche delle specifiche delle interfacce di tipo M- e U- nella rete ISDN; che la Commissione condurrà inoltre una serie di studi sull'impatto economico e di mercato relativo all'apprestamento di tali interfacce;

considerando che la raccomandazione 86/659/CEE e la risoluzione 89/C 196/04 hanno definito la politica comunitaria relativa all'introduzione coordinata della rete numerica integrata nei servizi (ISDN); che nei documenti sopra citati è stata definita un'ampia gamma di servizi che dovranno venire forniti;

considerando che le reti numeriche integrate nei servizi (reti ISDN) si sono sviluppate su base nazionale e che, per soddisfare i requisiti della fornitura di servizi di telecomunicazione paneuropei, è importante poter disporre in ciascuno Stato membro di una rete numerica integrata nei servizi con capacità equivalenti e completamente interconnessa;

considerando che gli utenti hanno sottolineato l'importanza della disponibilità, in tutti gli Stati membri, di un gruppo minimo di offerte armonizzate;

considerando che gli Stati membri debbono incoraggiare i loro organismi di telecomunicazione a predisporre altre offerte ISDN oltre al gruppo minimo, ambedue in risposta alla domanda di mercato;

considerando che tali offerte supplementari non dovranno comunque ostacolare in alcun modo l'apprestamento di un gruppo minimo di offerte;

considerando che dovrà essere garantita l'interoperabilità tra la rete numerica integrata nei servizi e i servizi della rete pubblica esistente, in particolare il servizio pubblico di telefonia vocale e il servizio pubblico di trasmissione dati a commutazione di pacchetto;

considerando che un'adeguata ed efficiente interoperabilità tra reti ISDN è essenziale in vista dell'apprestamento di servizi su scala comunitaria;

considerando che la direttiva 90/387/CEE prevede, all'allegato III, punto 1, l'adozione di una direttiva specifica riguardante il servizio di telefonia vocale;

⁽¹⁾ GU n. C 38 del 14. 2. 1991, pag. 12 (comunicazione n. 91/C38/21).

considerando che la rete numerica integrata nei servizi (ISDN) consente l'offerta di un efficiente servizio di telefonia vocale; che di conseguenza la fornitura del servizio di telefonia vocale tramite la rete numerica integrata nei servizi (ISDN) dovrà essere conforme ai pertinenti requisiti della fornitura di una rete aperta (ONP) applicati al servizio di telefonia vocale;

considerando che la direttiva 90/387/CEE prevede, all'allegato III, punto 3, l'adozione di una raccomandazione relativa alla fornitura di interfacce tecniche, alle condizioni di impiego e ai principi tariffari applicabili alla fornitura di un servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, conforme ai principi della rete aperta; che il Consiglio ha adottato una raccomandazione relativa alla fornitura armonizzata di un gruppo minimo di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, in conformità con i principi della fornitura di una rete aperta di telecomunicazione (ONP) ⁽²⁾;

considerando che la rete numerica integrata nei servizi (ISDN) può venire utilizzata per la fornitura di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto; che di conseguenza la fornitura di servizi di trasmissione dati tramite ISDN deve essere, in linea generale, conforme ai pertinenti requisiti della fornitura di una rete aperta (ONP) applicati ai servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (PSDS);

considerando che, conformemente alla direttiva 90/387/CEE, la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ l'elenco dei richiami alle norme ISDN riguardanti la fornitura di una rete aperta (ONP); che tale elenco potrà venire modificato con pubblicazione successiva;

considerando che procedure uniformi di ordinazione, come pure procedure di ordinazione unica, di fatturazione unica e di manutenzione unica sono opportune al fine di incentivare l'uso della rete ISDN e di sviluppare la concorrenza nella fornitura di servizi a valore aggiunto in tutto il territorio comunitario, e che tali procedure sono richieste dai clienti; che qualsiasi azione di cooperazione degli organismi di telecomunicazione a questo proposito deve risultare conforme alle regole comunitarie in materia di concorrenza; che, in particolare, tali procedure non dovranno comportare forme di prefissazione dei prezzi o di spartizione del mercato; che esse dovranno venire promosse tramite accordi commerciali, ad esempio tramite una serie di memorandum d'intesa;

considerando che l'attuazione di procedure di ordinazione unica e di fatturazione unica da parte di organismi di telecomunicazioni non deve impedire le offerte da parte di fornitori di servizi diversi dalle organizzazioni di telecomunicazioni;

considerando che, per favorire l'operatività su scala europea dei fornitori di servizi che impiegano la rete ISDN, è auspicabile predisporre un sistema in cui le chiamate vengano addebitate direttamente al destinatario sulla base del numero chiamato (addebito all'utente chiamato) e che consenta quindi la possibilità di chiamate gratuite all'abbonato che accede al servizio offerto dal fornitore (numero verde);

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 327 del 29. 12. 1990, pag. 19. Elenco dei richiami alle norme di base. Rete numerica integrata nei servizi (ISDN).

considerando che, per promuovere l'impiego della rete ISDN da parte dei piccoli e medi fornitori di servizi a valore aggiunto, è auspicabile che si istituiscano sistemi di fatturazione che agevolino tali operazioni in tutto il territorio comunitario; che tali sistemi di fatturazione dovranno prevedere un meccanismo in cui il costo del servizio a valore aggiunto e il costo della chiamata sono combinati in un'unica fattura (fatturazione «chiosco»);

considerando che, in questo contesto, è importante procedere all'assegnazione appropriata della capacità di numerazione armonizzata che consenta di instaurare tale sistema in tutta la Comunità; che tale assegnazione deve essere effettuata in conformità dei principi di trasparenza e di parità di trattamento; che la questione dell'attribuzione dei numeri a livello sia nazionale, sia europeo, compresa la rete ISDN, svolgerà un ruolo importante nel futuro contesto delle comunicazioni a livello mondiale;

considerando i parametri per la valutazione della qualità del servizio — compresi i termini di consegna ed i tempi di riparazione — nella forma percepita dagli utenti costituiscono un aspetto essenziale del servizio fornito; che le informazioni fornite agli utenti dovrebbero permettere un confronto tra prestazioni conseguite e valori tipici o valori obiettivo;

considerando che i parametri di valutazione della qualità del servizio, nella forma definita in altre disposizioni in materia di ONP, si applicheranno, se del caso, ai servizi forniti tramite ISDN;

considerando che, conformemente al diritto comunitario e, in particolare, alla direttiva 90/387/CEE ⁽¹⁾, le condizioni di impiego della rete digitale di servizi integrati (ISDN) debbono essere compatibili con il diritto comunitario, devono essere imposte attraverso disposizioni regolamentari e non attraverso restrizioni tecniche;

considerando che, fatto salvo l'articolo 3 della direttiva 90/388/CEE, le limitazioni all'impiego della rete numerica integrata nei servizi (ISDN) possono derivare solo dalla violazione dei diritti speciali o esclusivi compatibili con il diritto comunitario o dalle condizioni generalmente applicabili all'allacciamento delle apparecchiature terminali o dai requisiti essenziali, in particolare riguardo alla protezione dei dati; che gli Stati membri possono limitare l'impiego della rete ISDN nella misura necessaria a garantire la conformità con la normativa in materia di protezione dei dati, compresa la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o archiviate, come pure la protezione della vita privata, nel rispetto del diritto comunitario; che tali limitazioni debbono essere obiettivamente giustificate, debbono rispettare il principio di proporzionalità e non debbono essere eccessive in relazione all'obiettivo perseguito; che l'accesso aperto alla rete ISDN attraverso le modalità di accesso di cui sopra non deve compromettere l'integrità della rete ISDN e i requisiti di sicurezza;

considerando che, conformemente alla direttiva 90/387/CEE, le tariffe devono basarsi su criteri oggettivi e che, segnatamente nel caso di servizi che usufruiscono di diritti speciali o esclusivi, devono in linea di massima essere

determinate dai costi; che devono essere trasparenti e adeguatamente pubblicizzate, sufficientemente disaggregate, in base alle regole di concorrenza del trattato, non discriminatorie e tali da garantire parità di trattamento;

considerando che la disponibilità di fatture dettagliate consentirà agli utenti della rete ISDN di controllare le proprie fatture;

considerando che, in conformità del principio di distinzione tra funzioni normative e operative e in applicazione del principio di sussidiarietà, l'autorità nazionale di regolamentazione di ciascuno Stato membro dovrà svolgere un ruolo rilevante nell'attuazione della presente raccomandazione;

considerando che, per consentire alla Commissione di controllare in modo efficace l'applicazione della presente raccomandazione, è necessario che gli Stati membri forniscano tutte le informazioni pertinenti richieste dalla Commissione;

considerando che l'attuazione di condizioni armonizzate per la fornitura della rete aperta (condizioni ONP) per l'accesso e l'impiego della rete ISDN dipende dai progressi nello sviluppo della rete e dalla domanda di mercato negli Stati membri;

considerando che il Comitato di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 90/387/CEE dovrebbe svolgere un ruolo rilevante ai fini dell'applicazione della presente raccomandazione,

RACCOMANDA:

1. che, conformemente alle precedenti disposizioni del Consiglio in materia di reti numeriche integrate nei servizi (ISDN), e tenendo conto della domanda di mercato, gli Stati membri:
 - a) garantiscano che, sul loro territorio, gli organismi di telecomunicazione notificati conformemente al punto 15 della presente direttiva, apprestino una ISDN con modalità di accesso armonizzate e un gruppo minimo di offerte in conformità dell'allegato I, come pure un'adeguata ed efficiente interoperabilità tra le ISDN, per garantirne il funzionamento su scala europea. Nei casi riguardo ai quali l'allegato I non indica alcuna data, gli Stati membri debbono incoraggiare gli organismi di telecomunicazione a pubblicare le date previste per la disponibilità di tali modalità e offerte;
 - b) incoraggino l'apprestamento armonizzato, da parte dei medesimi organismi, di offerte supplementari, quali descritte nell'allegato II; l'apprestamento di tali opzioni supplementari dovrà essere conforme alla normalizzazione internazionale e in funzione della domanda del mercato, ma non dovrà ostacolare o ritardare l'apprestamento del gruppo minimo di opzioni di cui alla lettera a);
2. che le modifiche necessarie per adeguare l'allegato I ai nuovi sviluppi tecnici e ai mutamenti della domanda del mercato, siano definiti dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 della direttiva 90/387/CEE tenendo conto della situazione di sviluppo delle reti nazionali;

(1) GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

3. che gli Stati membri prendano le opportune iniziative affinché, per quanto riguarda le offerte ISDN di cui al punto 1, le informazioni concernenti le caratteristiche tecniche, le condizioni generali di fornitura, i termini contrattuali, le condizioni d'impiego, le tariffe, le condizioni di autorizzazione e/o di dichiarazione e le condizioni per l'allacciamento delle apparecchiature terminali siano pubblicate secondo l'impostazione indicata all'allegato III.

Le informazioni relative alle modifiche delle offerte esistenti dovranno essere tempestivamente pubblicate e comunque con un anticipo minimo di due mesi rispetto alla data della loro applicazione, a meno che l'autorità nazionale di regolamentazione non abbia disposto diversamente;

4. che le condizioni generali di fornitura citate al punto 3 comprendano almeno:

- informazioni relative alla procedura di ordinazione;
- i termini normali di consegna tipici, ossia i periodi, decorrenti dalla data in cui l'utente ha presentato una richiesta impegnativa per un'offerta ISDN in cui è stato soddisfatto l'80 % delle richieste di utenti per ciascun tipo di offerta ISDN. Ciascun periodo verrà definito sulla base dei termini di consegna effettivi delle offerte ISDN in questione, registrati durante un periodo di tempo recente e di congrua durata; nel calcolo non si dovrà tener conto dei casi in cui siano stati gli utenti a richiedere ritardi dei tempi di consegna.

Finché non saranno disponibili dati aggiornati, al posto del periodo di fornitura normale dovrà essere pubblicato un termine di fornitura indicativo;

- i tempi di riparazione normali, ossia i periodi, a decorrere dal momento in cui il guasto viene comunicato all'apposito ufficio dell'organismo fornitore di offerte ISDN fino al momento in cui l'80 % di tutte le offerte ISDN dello stesso tipo è stato riparato e il relativo ripristino, se del caso, comunicato agli utenti.

Finché non saranno disponibili dati aggiornati, al posto del tempo di riparazione normale dovrà essere pubblicato un tempo di riparazione indicativo.

Nel caso in cui per lo stesso tipo di offerta ISDN vengano offerti diversi livelli qualitativi di riparazione, dovranno venire pubblicati i diversi tempi di riparazione normali;

- i periodi contrattuali, che comprendono i periodi generalmente previsti dai contratti e i periodi contrattuali minimi che l'utente è obbligato ad accettare per ciascun tipo di offerta ISDN;
- la procedura di rimborso;
- i valori obiettivo per i parametri di valutazione della qualità del servizio, definiti conformemente al punto 6;

5. che gli Stati membri provvedano affinché nei contratti siano specificati gli elementi dell'offerta ISDN che deve essere fornita;

6. che, almeno per quanto concerne i servizi portanti definiti nell'allegato I, entro il 1° gennaio 1995 vengano adottati, da parte degli organismi che forniscono offerte ISDN in conformità della presente raccomandazione, parametri comuni di valutazione delle prestazioni di rete in relazione alla qualità dei servizi portanti e metodi di misurazione comuni, soprattutto per quanto riguarda i parametri indicati nell'allegato IV;

7. che i parametri di valutazione e i metodi di misurazione comuni di cui al punto 6 siano basati su opportune norme adottate dall'ETSI al fine di permettere di determinare un campione rappresentativo dell'efficienza delle offerte di servizi ISDN nonché dell'efficienza statistica globale raggiunta dalla rete nel suo insieme;

8. che le autorità nazionali di regolamentazione intraprendano le necessarie iniziative per mettere a disposizione del pubblico le informazioni statistiche annuali comprovanti i risultati raggiunti nei settori seguenti:

- termini di consegna;
- tempi di riparazione;
- parametri per la valutazione della qualità del servizio, definiti all'allegato IV;

Il primo periodo annuale dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994;

9. che gli Stati membri incoraggino, conformemente alle norme procedurali e sostanziali del trattato in materia di concorrenza e in consultazione con gli utenti, l'istituzione di procedure armonizzate per l'accesso degli utenti, a offerte ISDN, segnatamente tramite l'istituzione delle procedure seguenti:

- una procedura d'ordinazione uniforme per offerte ISDN in tutta la Comunità, e cioè una procedura di ordinazione per l'ottenimento di servizi intracomunitari la quale garantisca che tutti gli organismi fornitori di offerte ISDN utilizzino moduli comuni riguardo ai dati che debbono essere comunicati dall'utente e dagli organismi fornitori di offerte ISDN, nonché riguardo al formato di prestazione dei dati stessi;
- una procedura d'ordinazione unica per offerte ISDN, da applicare su richiesta dell'utente, e cioè una procedura in cui tutte le transazioni che concernono l'utilizzatore, necessarie per l'ottenimento di offerte ISDN intracomunitarie fornite da parte di più organismi ad un singolo utente, possano venire espletate in un'unica sede tra l'utilizzatore e un unico organismo fornitore di offerte ISDN;
- una procedura di fatturazione unica per offerte di servizi ISDN da applicare su richiesta dell'utente, e cioè una procedura in cui l'operazione di fatturazione e di pagamento relativa alle offerte ISDN intracomunitarie fornite da parte di più organismi ad un singolo utilizzatore, possa venire espletata in un'unica sede, tra l'utilizzatore ed un unico organismo, fornitore di offerte ISDN;

- una procedura di manutenzione unica per offerte di servizi ISDN da applicare su richiesta dell'utente, e cioè una procedura in cui la comunicazione dei guasti relativi a offerte ISDN intracomunitarie fornite da più organismi ad un singolo utilizzatore possa venire espletata in un'unica sede, tra l'utilizzatore ed un unico organismo fornitore di offerte ISDN il quale si assumerà la piena responsabilità del ripristino del servizio; tenendo conto dell'attuabilità tecnica nonché dell'efficienza commerciale, è previsto che dette procedure debbano includere sistemi di addebito e di fatturazione su scala comunitaria le quali permettano:
 - il numero verde, cioè la possibilità di addebito all'utente chiamato;
 - la «fatturazione chiosco», ossia la possibilità di riunire il costo del servizio a valore aggiunto e il costo della chiamata in un'unica fattura, riscossa dall'organismo fornitore dell'offerta ISDN, oppure altre soluzioni altrettanto efficaci per gli utilizzatori.
- Tali procedure armonizzate dovranno essere introdotte tramite accordi commerciali, ad esempio con una serie di memorandum d'intesa;
10. che i piani di attribuzione dei numeri ISDN siano controllati dalle autorità nazionali di regolamentazione al fine di permettere una leale concorrenza. In particolare, la procedura per l'attribuzione di singoli numeri a determinati servizi dovrebbe essere trasparente, equa e tempestiva;
 11. che gli Stati membri si adoperino affinché le condizioni di impiego della ISDN siano soggette a verifica da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione;
 12. che le tariffe siano trasparenti, basate su criteri oggettivi e indipendenti dal tipo di applicazione attuata dagli utenti ove venga utilizzato il medesimo tipo di offerte e, in via di principio, determinate dai costi; per ciascuna offerta ISDN si dovrà fissare una tariffa specifica; le offerte dovranno essere sufficientemente disaggregate in conformità al diritto comunitario; inoltre, si dovrà tener conto delle considerazioni tariffarie della raccomandazione 86/659/CEE;
 13. che le tariffe delle offerte ISDN comprendano normalmente gli elementi seguenti:
 - una quota iniziale per l'allacciamento
 - un canone periodico
 - un addebito di utilizzazione.
- Qualora vengano applicati altri elementi tariffari, questi dovranno essere conformi al disposto del punto 12;
14. che le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano la definizione e la pubblicazione di obiettivi per l'adozione di un sistema di fatturazione dettagliata, come servizio e richiesta degli utilizzatori, qualora sia tecnicamente fattibile; il grado di dettaglio di tali fatture può essere soggetto alla normativa pertinente in materia di protezione dei dati personali e della vita privata;
 15. che gli Stati membri notifichino alla Commissione entro il 31 dicembre 1992 la lista dei nominativi degli organismi la cui fornitura di offerte di servizi ISDN permette agli Stati membri di conformarsi alle disposizioni dell'allegato III, punto 4 della direttiva 90/387/CEE e, successivamente, le eventuali modifiche di tale lista;
 16. che le autorità nazionali di regolamentazione redigano annualmente relazioni sintetiche riguardanti, in particolare, la disponibilità delle offerte ISDN fornite in conformità del punto 1 della presente raccomandazione. Dette relazioni sintetiche dovrebbero essere inviate alla Commissione entro e non oltre 5 mesi dalla fine di ciascun anno civile; questa disposizione viene riesaminata dalla Commissione in consultazione con il Comitato ONP e in conformità dell'articolo 9 della direttiva 90/387/CEE durante il 1995. La Commissione inoltrerà dette relazioni sintetiche al Comitato ONP.
- L'esecuzione di quanto sopra ottempera alle corrispondenti disposizioni della raccomandazione 86/659/CEE;
17. che le autorità nazionali di regolamentazione tengano a disposizione e sottopongano alla Commissione, a sua richiesta, i dati sull'applicazione delle condizioni di fornitura di cui ai punti 3 e 4, nonché le informazioni statistiche di cui al punto 8;
 18. che le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano semplici procedure che permettano agli utilizzatori di offerte ISDN di introdurre ricorso in caso di difficoltà sopraggiunte in merito all'applicazione della presente raccomandazione;
 19. che la Commissione, previa consultazione con il Comitato ONP esamini lo stato di avanzamento nell'attuazione della presente raccomandazione, in vista della realizzazione degli obiettivi della direttiva 90/387/CEE e sulla base delle relazioni sintetiche definite al punto 16.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Joaquim FERREIRA DO AMARAL

ALLEGATO I

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ ARMONIZZATE PER L'ACCESSO ALLA ISDN E DI UN GRUPPO MINIMO DI OFFERTE ISDN CONFORMEMENTE AL PUNTO 1, E SCADENZE RACCOMANDATE PER LA DISPONIBILITÀ**CONSIDERAZIONI GENERALI**

Il presente allegato descrive le modalità armonizzate per l'accesso alla ISDN e il gruppo minimo di offerte ISDN che debbono essere rese disponibili in tutti gli Stati membri.

Le offerte ISDN sono suddivise in due parti: la parte A contiene il gruppo minimo di offerte di servizi che deve essere disponibile in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1994; la parte B contiene le offerte di servizi che devono essere disponibili in tutti gli Stati membri in conformità delle date obiettivo pubblicate.

Si usa la classificazione del CCITT distinguendo tra servizi portanti, servizi supplementari e teleservizi ⁽¹⁾. I servizi portanti e i servizi supplementari elencati nella parte A sono quelli indicati come offerte di minima nel memorandum d'intesa ISDN (M d'I) del giugno 1991, e la data di applicazione è conforme agli impegni assunti dai firmatari del suddetto memorandum.

L'attuazione delle suddette offerte dovrebbe tener conto della pertinente legislazione in materia di protezione dei dati e di tutela della vita privata.

NORME DA UTILIZZARE

In conformità della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 90/387/CEE, il riferimento alle pertinenti norme ISDN verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'elenco indicativo iniziale di norme ISDN adeguate alle reti pubbliche di dati (ONP), già pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* verrà modificato o aggiornato tramite ulteriore pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

PARTE A**Offerte che dovranno essere disponibili in tutti gli Stati membri il 1° gennaio 1994****A.1. Modalità di accesso**

Le modalità di accesso concernono le interfacce ai punti di riferimento definiti dal CCITT.

Accesso base (2B + D) al punto di riferimento S/T

Accesso primario (30B + D) al punto di riferimento S/T

A.2. Servizi portanti

Servizio portante a 64 kbit/s in modo circuito

Servizio portante audio a 3,1 kHz in modo circuito

A.3. Servizi supplementari

Presentazione dell'identità della linea chiamante (CLIP)

Restrizione all'identità della linea chiamante (CLIR)

Selezione passante (DDI)

Numero multinumero (MSN)

Trasportabilità del terminale (TP)

A.4. Teleservizi

Telefonia a 3,1 kHz.

⁽¹⁾ Le associazioni appropriate tra modalità di accesso, servizi portanti e servizi supplementari sono definite nella raccomandazione I.250 del CCITT.

PARTE B

Offerte che devono essere proposte in tutti gli Stati membri alle date obiettivo pubblicate in funzione della disponibilità di norme internazionali

Le date per la disponibilità di queste offerte dipenderanno dalla richiesta del mercato di ciascuno Stato membro. In conformità del punto 1, lettera a), gli organismi di telecomunicazione devono essere incoraggiati a pubblicare date obiettivo per le disponibilità di ciascuna di queste offerte.

B.1. Modalità di accesso

Le future modalità di accesso da inserire nel gruppo minimo sono oggetto di ulteriori studi da parte dell'ETSI e della Commissione.

La situazione verrà aggiornata al massimo entro il 31 dicembre 1992, quando verrà completato il mandato di studio e di indagine conferito all'ETSI, in merito alle implicazioni tecniche delle interfacce di tipo M- e U-, e quando verrà effettuata una valutazione economica di mercato. A quello stadio, si valuterà se includere tali modalità supplementari nel gruppo minimo, in conformità alle procedure di cui al punto 2 della presente raccomandazione.

B.2. Servizi portanti

Servizio portante senza restrizioni, riservato o permanente, a 64 kbit/s in modo circuito.

Servizio portante modo pacchetto, fornito sui canali B e/o D (vedi nota 1).

B.3. Altre offerte

Servizi di trasferimento della chiamata

Servizi di reistradamento della chiamata

Gruppo chiuso di utenti

Segnalazione utente-utente

Identificazione utente disturbatore

Tassazione al chiamato

Numeri verdi per applicazioni vocali e non vocali

Servizio di fatturazione a sportello unico (kiosk billing), o soluzioni equivalenti, per applicazioni vocali e non vocali

Nota 1

Nel caso in cui l'ISDN venga utilizzata per la fornitura di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, gli utenti dovranno, se possibile, disporre di prestazioni equivalenti a quelle offerte agli utenti della rete specializzata a commutazione di pacchetto, come definito nella raccomandazione 92/382/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ relativa alla fornitura armonizzata di un gruppo minimo di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (PSDS) in conformità con i principi della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP).

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

*ALLEGATO II***OFFERTE ADDIZIONALI CHE POSSONO ESSERE RESE DISPONIBILI IN FUNZIONE DEI PROGRESSI DELLA NORMALIZZAZIONE INTERNAZIONALE****I. Servizi supplementari**

Servizi di informazione di tassazione (AOC)

Servizi di identificazione del numero (COLP, COLR)

Chiamata in attesa (CW)

Completamento di chiamata indirizzata a utente occupato (CCBS)

Servizi conferenza

Sottoindirizzamento (SUB)

Conferenza a tre (3 PTY)

II. Servizi di gestione della rete ⁽¹⁾

Nota:

questi servizi supplementari sono regolati dal memorandum d'intesa ISDN.

⁽¹⁾ La Commissione ha affidato all'ETSI l'incarico di studiare le norme per la gestione della rete.

ALLEGATO III

**IMPOSTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OFFERTE ISDN
CHE DOVRANNO ESSERE FORNITE CONFORMEMENTE AL PUNTO 3**

Le informazioni di cui al punto 3 della raccomandazione saranno presentate come qui di seguito descritto.

A. Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche comprendono le caratteristiche fisiche ed elettriche, come pure specifiche tecniche e di prestazione dettagliate relative al punto terminale delle rete, fatte salve le disposizioni della direttiva 83/189/CEE ⁽¹⁾ che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Si dovranno indicare con chiarezza le norme adottate.

B. Condizioni generali di fornitura

Le condizioni generali di fornitura dovranno comprendere almeno gli elementi definiti al punto 4.

C. Condizioni contrattuali o clausole di sottoscrizione**D. Condizioni di impiego**

Le condizioni che derivano dall'applicazione dei requisiti fondamentali, nonché dall'esercizio di diritti esclusivi o speciali.

E. Tariffe

In conformità del punto 13, le tariffe comprenderanno normalmente un onere iniziale per l'allacciamento, un canone periodico e un onere di utilizzazione.

- a) L'onere iniziale per l'allacciamento alla rete ISDN può dipendere dal tipo di accesso e di offerta.
- b) Il canone periodico varierà in funzione del tipo di accesso e della gamma di offerte ISDN.
- c) L'onere di utilizzazione comprenderà normalmente un addebito in funzione della durata del collegamento e dell'uso di servizi supplementari, ma può anche comprendere un addebito per la formazione del collegamento e, nel caso di servizi portanti modo pacchetto, un addebito di utilizzazione in base al volume. Queste tariffe possono dipendere dal giorno e/o dall'ora.

Dovranno venire indicati chiaramente anche eventuali altri oneri come ad esempio gli oneri connessi alla qualità del servizio o alla fornitura cumulativa di più servizi.

F. Condizioni di autorizzazione e/o dichiarazione per l'impiego dei servizi ISDN, se del caso

Questo punto dovrebbe contenere informazioni sulle varie condizioni di licenza cui l'utente, e il suo cliente, devono ottemperare.

G. Condizioni di allacciamento delle apparecchiature terminali

Condizioni approvate dall'autorità nazionale di regolamentazione conformemente al disposto della direttiva 91/263/CEE.

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

ALLEGATO IV

PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI RETE IN RELAZIONE ALLA QUALITÀ DEI SERVIZI PORTANTI ISDN ⁽¹⁾**IV.1. Parametri per la valutazione di tutti i servizi portanti**

Disponibilità di accesso, definita per tutti i collegamenti di un determinato tipo come il numero medio di ore, in un periodo di tempo di durata ragionevole, durante le quali il servizio è reso disponibile all'utente, diviso il numero totale di ore del periodo considerato.

Tempo medio tra interruzioni del servizio, definito come l'intervallo di tempo medio che intercorre tra la fine di un'interruzione e l'inizio di quella successiva. Per interruzione si intende l'indisponibilità temporanea di un servizio oltre un limite di tempo determinato, caratterizzata da una modifica, oltre limiti prefissati, di almeno uno dei parametri essenziali del servizio stesso.

Tasso d'errore, definito come il rapporto tra il numero di bit errati registrati in ricezione in un determinato periodo e il numero totale di bit ricevuti nello stesso periodo (per servizi portanti diversi da quello vocale).

IV.2. Parametri di valutazione dei servizi portanti a commutazione di circuito

Tempo di formazione del collegamento, quale definito nella raccomandazione I.352 del CCITT.

Ritardo di transito in rete, definito come il tempo che intercorre fra la consegna di un'unità dati dell'utente ad una rete ISDN, mediante un terminale trasmittente, e la consegna integrale di detta unità al terminale ricevente (un'unità dati dell'utente può essere costituita da un bit, un byte, un pacchetto, . . .).

Si dovranno prendere in considerazione valori medi relativi alle chiamate nazionali e alle chiamate intracomunitarie.

Tasso di chiamate non a buon fine, definito come il rapporto tra il numero delle chiamate non a buon fine e il numero totale di chiamate effettuate in un determinato periodo di tempo.

IV.3. Parametri per la valutazione dei servizi portanti modo pacchetto

I parametri per la valutazione dei servizi portanti modo pacchetto sono in linea generale identici a quelli indicati nella proposta di raccomandazione 92/382/CEE del Consiglio relativa all'apprestamento armonizzato di un gruppo minimo di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto in conformità con i principi della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP).

⁽¹⁾ La Commissione ha affidato all'ETSI l'incarico di sviluppare norme in merito alla definizione di questi parametri per la valutazione delle qualità di servizio, nonché gli opportuni metodi di misurazione.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1992

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia nel settore dell'aviazione civile

(92/384/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia nel settore dell'aviazione civile.

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

Articolo 2

considerando che nella riunione del 18-19 giugno 1990 il Consiglio ha deciso che i negoziati con la Norvegia e la Svezia non dovessero essere ulteriormente ritardati ed ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con detti paesi, utilizzando come base le direttive formulate per i negoziati tra la Comunità e gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA);

Il presidente del Consiglio espleta le necessarie formalità previste all'articolo 23 dell'accordo.

considerando che la Commissione ha condotto tutti i negoziati in stretto coordinamento e consultazione con gli Stati membri;

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto istituito all'articolo 13 dell'accordo.

considerando che l'accordo consente di creare nello spazio coperto dalla Comunità economica europea, dal Regno di Norvegia e dal Regno di Svezia, un insieme di regole applicabili all'aviazione civile, permettendo in tal modo di istituire un sistema uniforme di regole relative all'accesso al mercato, alla capacità delle linee aeree e alla determinazione dei prezzi in questo settore;

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

considerando infine che il testo concordato in sede di negoziato corrisponde alle direttive di negoziato adottate per la conclusione di un accordo tra la Comunità e gli Stati dell'EFTA nel settore dei trasporti aerei;

Essa ha efficacia il giorno della pubblicazione.

considerando che l'accordo dovrebbe essere approvato,

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Joaquim FERREIRA DO AMARAL

(1) GU n. C 94 del 13. 4. 1992.

(2) GU n. C 40 del 17. 2. 1992, pag. 20.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia nel settore dell'aviazione civile

LE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di stabilire un complesso di norme relative all'aviazione civile nello spazio coperto dalla Comunità economica europea, dal Regno di Norvegia e dal Regno di Svezia, le quali non pregiudichino le norme contenute nel trattato CEE ed in particolare le competenze attuali della Comunità ai sensi degli articoli 85 e 86 del trattato CEE e le regole di concorrenza basate sugli articoli precitati;

CONCORDANDO sull'opportunità di basare dette norme sulla legislazione in vigore nella Comunità economica europea,

DESIDEROSE di impedire, nel pieno rispetto dell'indipendenza dei tribunali, interpretazioni divergenti e di arrivare ad un'interpretazione il più possibile uniforme delle disposizioni del presente accordo e delle disposizioni della normativa comunitaria sostanzialmente riprese nel medesimo;

CONSIDERANDO che il presente accordo non pregiudica l'esito dei negoziati tra le CE e i paesi dell'EFTA sullo spazio economico europeo, in particolare riguardo alle regole di concorrenza e alle norme in materia di aiuti statali, e cessa di essere efficace alla data in cui entrerà in vigore l'accordo tra le CE ed i paesi dell'EFTA su detto spazio economico europeo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO 1

Articolo 1

1. Il presente accordo stabilisce le norme cui le parti contraenti devono attenersi in materia di aviazione civile. Dette norme non pregiudicano quelle contenute nel trattato CEE, ed in particolare le attuali competenze della Comunità ai sensi degli articoli 85 e 86 del trattato CEE e le regole di concorrenza basate sugli articoli precitati.

2. A tal fine le disposizioni stabilite dai regolamenti e dalle direttive specificati in qualsiasi momento nell'allegato sono applicabili secondo le condizioni enunciate in appresso. Le interpretazioni di dette disposizioni sono conformi alle interpretazioni date dalla Corte di giustizia delle Comunità europee o dalla Commissione delle Comunità europee (in appresso denominata «Commissione») applicabili agli articoli da 4 a 6, ai corrispondenti articoli del trattato CEE e ai suddetti regolamenti e direttive. Le interpretazioni formulate dopo la firma del presente accordo sono comunicate alla Norvegia e alla Svezia.

Su richiesta di una parte contraente, il comitato misto procede ad uno scambio di opinioni ai sensi dell'articolo 13 sulle conseguenze di tali interpretazioni per il corretto funzionamento del presente accordo.

3. Le parti del presente accordo prendono tutte le misure opportune, generali o particolari, per garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono dal prendere misure che comprometterebbero il conseguimento degli obiettivi dello stesso.

Articolo 2

Sono considerati come servizi di terza o quarta libertà i servizi disciplinati dal presente accordo, attuati dalla Scandinavian

Airlines System (SAS) tra uno degli Stati in cui le società madri sono registrate e un altro Stato della Comunità.

CAPITOLO 2

Articolo 3

Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 e l'allegato sono applicabili nella misura in cui riguardano il trasporto aereo o un aspetto connesso citato nell'allegato.

Articolo 4

1. Sono incompatibili con il presente accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra le parti contraenti e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno dello spazio coperto dal presente accordo e in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,
- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,
- d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 5

È incompatibile con il presente accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra le parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nello spazio coperto dal presente accordo o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni di transazioni non eque,
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori,
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza,
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Articolo 6

1. Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con lo stesso, nella misura in cui incidano sugli scambi tra le parti contraenti, gli aiuti concessi dalla

Norvegia o dalla Svezia o da uno Stato membro della Comunità europea, ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, i quali, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il presente accordo:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

3. Possono considerarsi compatibili con il presente accordo:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di una parte contraente,
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Articolo 7

1. Le norme formulate nell'articolo 6 sono attuate

- per quanto riguarda la Norvegia e la Svezia, mediante applicazione delle disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 e delle opportune norme nazionali e regolamentazioni dei due Stati;
- per quanto riguarda la Comunità economica europea, ai sensi del trattato di Roma.

2. Per quanto riguarda gli aiuti concessi dalla Norvegia e dalla Svezia, la Commissione procede in cooperazione con la Norvegia e con la Svezia all'esame permanente di tutti i sistemi di aiuto esistenti in detti Stati. Essa propone loro le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del presente accordo.

3. Qualora la Commissione, dopo aver intimato alle parti interessate di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno di detti Stati, o mediante fondi statali, non è compatibile con il presente accordo a norma dell'articolo 6, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, informa lo Stato interessato e chiede che tale aiuto venga soppresso o modificato nel termine da essa fissato.

4. Lo Stato interessato, a meno che non notifichi alle altre parti contraenti il proprio disaccordo in merito all'azione richiesta, prende le misure necessarie e ne informa la Commissione.

5. Se lo Stato interessato non è d'accordo con l'azione richiesta dalla Commissione, la questione viene sottoposta entro 21 giorni al comitato misto che è previsto all'articolo 13 e che si riunisce entro 14 giorni dalla data in cui è stato adito.

6. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il presente accordo a norma dell'articolo 6, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista al paragrafo 3. Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale.

CAPITOLO 3

Articolo 8

1. La Norvegia e la Svezia garantiscono che alla Commissione pervengano le informazioni previste nell'allegato relativamente all'applicazione delle norme di cui agli articoli 4 e 5 e all'allegato.

2. Nei casi in cui la Commissione può ottenere le informazioni direttamente dalle imprese come previsto nell'allegato del presente accordo, la Norvegia e la Svezia, su richiesta, forniscono alla Commissione dette informazioni e/o, se richiesto, organizzano una visita diretta in una data stabilita e invitano la Commissione a parteciparvi, fermo restando il rispetto delle relative garanzie procedurali stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 9

1. La Norvegia e la Svezia garantiscono che gli articoli 4, 5 e 6 e le disposizioni dei regolamenti e delle direttive figuranti nell'allegato siano applicati nei rispettivi territori e fatti osservare con pari efficacia che nella CEE.

2. Qualora sorga un disaccordo tra le parti contraenti riguardo alla corretta applicazione o all'esecuzione in Norvegia e in Svezia degli articoli 4, 5 o 6 o delle altre disposizioni citate al paragrafo 1, la questione viene sottoposta al comitato misto che è previsto all'articolo 13 e che si riunisce entro 14 giorni dalla data in cui è stato adito.

3. Le parti contraenti garantiscono che i diritti derivanti dagli articoli 4, 5, 6 e 7, nonché dai suddetti regolamenti e direttive possano essere invocati davanti ai tribunali nazionali.

Articolo 10

Tutte le questioni riguardanti la validità delle decisioni prese dalle istituzioni della Comunità, ai sensi degli articoli 4, 5, 6

e 7 e dei regolamenti e direttive figuranti nell'allegato del presente accordo sono di esclusiva competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Articolo 11

1. Quando una decisione contiene una richiesta di azione da parte della Norvegia e/o della Svezia conformemente ai regolamenti e direttive figuranti nell'allegato, lo Stato interessato, a meno che non notifichi alle altre parti contraenti il proprio disaccordo in merito all'azione richiesta, prende le misure necessarie e ne informa la Commissione.

2. Se lo Stato interessato non è d'accordo con l'azione richiesta dalla Commissione, la questione viene sottoposta entro 21 giorni al comitato misto che è previsto all'articolo 13 e che si riunisce entro 14 giorni dalla data in cui è stato adito.

CAPITOLO 4

Articolo 12

1. Fatta salva l'osservanza del principio di non discriminazione e delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 13, paragrafo 2, il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna delle parti contraenti di modificare autonomamente la propria legislazione interna su un punto disciplinato dal presente accordo.

2. La parte contraente che abbia adottato una modifica della propria legislazione interna ne informa le altre parti contraenti tramite il comitato misto di cui all'articolo 13, entro otto giorni dall'adozione. Il comitato misto procede entro i 14 giorni successivi ad uno scambio di opinioni sulle conseguenze che tale modifica comporterebbe per il corretto funzionamento del presente accordo.

3. Il comitato misto

- adotta una decisione recante revisione delle disposizioni del presente accordo per recepirvi, se necessario su base di reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione interessata, oppure
- adotta una decisione ai sensi della quale le modifiche della legislazione in questione sono considerate conformi al presente accordo, oppure
- prende qualsiasi altro provvedimento idoneo a salvaguardare il corretto funzionamento del presente accordo.

Articolo 13

1. È istituito un comitato misto incaricato di gestire il presente accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine esso formula raccomandazioni e adotta decisioni all'una-

nimità. Le decisioni del comitato misto vengono applicate dalle parti contraenti secondo le rispettive norme.

2. Ai fini della corretta esecuzione del presente accordo, le parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di una qualsiasi di esse, si consultano in sede di comitato misto.

3. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno entro 21 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo.

4. Il comitato misto è composto da un rappresentante della Norvegia, uno della Svezia e uno della CEE.

5. La presidenza del comitato misto è esercitata a turno dalla Norvegia o dalla Svezia e dalla CEE secondo le modalità che saranno previste nel regolamento interno.

6. Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del proprio presidente per procedere ad un esame del funzionamento generale del presente accordo e ogniqualvolta speciali circostanze lo rendano necessario, su richiesta di una qualsiasi parte contraente.

7. Inoltre, il comitato misto si riunisce in conformità agli articoli 1, 7, 9, 11 e 12. In caso di disaccordo, la decisione viene rinviata ad una successiva riunione del comitato misto da tenersi entro due mesi dalla data in cui esso è stato adito, secondo le condizioni che saranno stabilite nel regolamento interno.

8. Il comitato misto può decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 14

1. Le decisioni del comitato misto sono vincolanti per le parti contraenti.

2. Se una parte contraente ritiene che una decisione del comitato misto non sia debitamente attuata da un'altra parte contraente interessata, essa può chiedere che la questione venga discussa dal comitato misto. Se il comitato misto non riesce a risolvere la questione entro due mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta, il presente accordo cessa di essere in vigore.

3. Le decisioni del comitato misto vengono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Ciascuna decisione precisa la data della sua entrata in vigore nelle tre parti contraenti nonché qualsiasi altra informazione suscettibile di interessare gli operatori economici. Le decisioni sono soggette, se del caso, alla ratifica o all'approvazione delle parti contraenti secondo le loro rispettive procedure.

4. Le parti contraenti si notificano l'espletamento di tale formalità. Se allo scadere di un periodo di dodici mesi dall'adozione di una decisione da parte del comitato misto, la notifica non ha avuto luogo, il paragrafo 5 è applicabile mutatis mutandis.

5. Se il comitato misto non prende le decisioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 5, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 2 e dell'articolo 12, paragrafo 3 entro sei mesi dalla data in cui è stato adito, il presente accordo cessa di essere in vigore.

6. Per quanto riguarda la legislazione contemplata all'articolo 12 nel periodo compreso tra la firma del presente accordo e la sua entrata in vigore di cui le altre parti contraenti sono state informate, la data definita al paragrafo 5 viene presa come la data in cui è stata ricevuta l'informazione. Un'eventuale decisione del comitato misto non può essere presa prima che siano trascorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

CAPITOLO 5

Articolo 15

Le parti contraenti si consultano, a richiesta di una di esse, alle condizioni previste negli articoli 16, 17 e 18:

- a) sui problemi in materia di trasporto aereo trattati nell'ambito delle organizzazioni internazionali e
- b) sui vari aspetti degli sviluppi intervenuti nelle relazioni tra le parti contraenti e paesi terzi nel settore dei trasporti aerei, nonché sul funzionamento degli elementi rilevanti degli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in questo settore.

Le consultazioni si svolgono entro un mese dalla richiesta oppure, in caso di urgenza, il più presto possibile.

Articolo 16

1. Le consultazioni di cui all'articolo 15, lettera a) hanno lo scopo principale:

- a) di determinare in comune se gli argomenti in questione diano luogo a problemi di interesse comune e
- b) in base al carattere di tali problemi,
 - di esaminare in comune se sia opportuno coordinare le azioni delle parti contraenti in seno alle organizzazioni internazionali interessate, o
 - di prendere in considerazione in comune ogni altro orientamento utile.

2. Le parti contraenti si comunicano al più presto ogni informazione utile ai fini enunciati al paragrafo 1.

Articolo 17

1. Le consultazioni di cui all'articolo 15, lettera b) hanno lo scopo principale di esaminare le questioni pertinenti e di prendere in considerazione tutti gli orientamenti utili al riguardo.

2. In previsione delle consultazioni di cui al paragrafo 1, ciascuna parte contraente informa le altre parti contraenti sugli sviluppi intervenuti nel settore dei trasporti aerei e sul

funzionamento degli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in tale settore, nella misura in cui ritiene che ciò possa contribuire ad individuare i problemi di interesse comune.

Articolo 18

1. Le consultazioni previste agli articoli 15, 16 e 17 si svolgono in sede di comitato misto.
2. Le informazioni e consultazioni previste agli articoli 15, 16 e 17 sono coperte dal segreto professionale.

CAPITOLO 6

Articolo 19

1. Il presente accordo rimane in vigore salvo denuncia di una parte contraente.
2. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica alle altre parti contraenti. Il presente accordo cessa di essere in vigore un anno dopo la data di tale notifica.
3. Il presente accordo cessa di essere in vigore alla data in cui entra in vigore un accordo tra la Comunità e i paesi dell'EFTA sullo spazio economico europeo.

Articolo 20

Il presente accordo viene sottoposto a revisione su richiesta di una parte contraente e in ogni caso un anno dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 21

La Norvegia e la Svezia adeguano le vigenti disposizioni legislative e amministrative al presente accordo prima che esso entri in vigore.

Articolo 22

Il presente accordo sostituisce le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali in vigore tra la Norvegia e/o la Svezia, da un lato, e gli Stati membri della Comunità, dall'altro.

Articolo 23

1. Il presente accordo è sottoposto ad approvazione o ratifica secondo le procedure proprie alle parti contraenti che si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
2. Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui viene effettuato il deposito dell'ultimo strumento di ratifica.
3. Il presente accordo e gli strumenti di ratifica sono depositati negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee, il quale ne rimette una copia certificata conforme a ciascuna parte contraente.

Articolo 24

Il presente accordo è redatto in tutte le lingue ufficiali della Comunità: danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, nonché nelle lingue norvegese e svedese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

ALLEGATO

Ai fini del presente accordo, la Norvegia e la Svezia si considerano rientrare nei termini «Stati membri» e «Comunità» figuranti nelle direttive CEE e nei regolamenti CEE sotto elencati.

1. (CEE) n. 2343/90

Regolamento del Consiglio, del 24 luglio 1990, sull'accesso dei vettori aerei alle rotte intracomunitarie di servizio aereo di linea e sulla ripartizione della capacità passeggeri fra vettori aerei nei servizi aerei di linea tra Stati membri

Articoli 1 e 2, articolo 3, paragrafo 1, articoli da 4 a 10, articolo 11 ad eccezione del paragrafo 2, articoli da 12 a 14 e articolo 17

2. (CEE) n. 2342/90

Regolamento del Consiglio, del 24 luglio 1990, sulle tariffe dei servizi aerei di linea

Articoli da 1 a 11 e articolo 14

3. (CEE) n. 294/91

Regolamento del Consiglio, del 4 febbraio 1991, relativo all'esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci tra Stati membri

Articoli 1 e 2, articolo 3 paragrafo 1, articoli da 4 a 11

4. n. 17

Regolamento del Consiglio, del 6 febbraio 1962, relativo all'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato, modificato dal regolamento n. 59, dal regolamento n. 118/63/CEE e dal regolamento (CEE) n. 2822/71

Articoli da 1 a 9, articolo 10 paragrafi 1 e 2, articoli da 11 a 14, articolo 15 ad eccezione del paragrafo 3, articolo 16 paragrafi 1 e 2, articoli da 17 a 24

I riferimenti agli articoli 85 o 86 contenuti nel regolamento in questione si intendono relativi rispettivamente agli articoli 4 o 5 del presente accordo.

5. (CEE) n. 3975/87

Regolamento del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei

Articoli da 1 a 7, articolo 8 paragrafi 1 e 2, articoli 9, 10, 11, articolo 12 ad eccezione del paragrafo 3, articolo 13 ad eccezione del paragrafo 3, articoli da 14 a 20

I riferimenti agli articoli 85 e 86 contenuti nel regolamento in questione si intendono relativi rispettivamente agli articoli 4 o 5 del presente accordo.

6. (CEE) n. 3976/87

Regolamento del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

Articoli da 1 a 5, articoli 7 e 9

I riferimenti agli articoli 85 o 86 contenuti nel regolamento in questione si intendono relativi rispettivamente agli articoli 4 o 5 del presente accordo.

7. (CEE) n. 2344/90

Regolamento del Consiglio, del 24 luglio 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei.

Articoli 1 e 2

I riferimenti agli articoli 85 o 86 contenuti nel regolamento in questione si intendono relativi rispettivamente agli articoli 4 o 5 del presente accordo.

8. (CEE) n. 82/91

Regolamento della Commissione, del 5 dicembre 1990, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a talune categorie di accordi, di decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto i servizi di assistenza a terra.

Articoli da 1 a 5

I riferimenti agli articoli 85 o 86 contenuti nel regolamento in questione si intendono relativi rispettivamente agli articoli 4 o 5 del presente accordo.

9. (CEE) n. 83/91

Regolamento della Commissione, del 5 dicembre 1990, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE ad alcune categorie di accordi fra imprese sui sistemi telematici di prenotazione per i servizi di trasporto aereo

Articoli da 1 a 13

I riferimenti agli articoli 85 o 86 contenuti nel regolamento in questione si intendono relativi rispettivamente agli articoli 4 o 5 del presente accordo.

10. (CEE) n. 84/91

Regolamento della Commissione, del 5 dicembre 1990, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni o pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione in comune e il coordinamento della capacità, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti

Articoli da 1 a 6

I riferimenti agli articoli 85 o 86 contenuti nel regolamento in questione si intendono relativi rispettivamente agli articoli 4 o 5 del presente accordo.

11. (CEE) n. 295/91

Regolamento del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea

Articoli da 1 a 10

12. (CEE) n. 2299/89

Regolamento del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione

Articoli da 1 a 22

13. 80/1266/CEE

Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1980, sulla cooperazione futura e sulla reciproca assistenza tra Stati membri in materia di indagini in caso di incidenti aerei

Articoli 1 e 2

14. 80/51/CEE

Direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici, modificata dalla direttiva 83/206/CEE del Consiglio del 21 aprile 1983

Articoli da 1 a 8

15. 89/629/CEE

Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione

Articoli da 1 a 7

16. 90/314/CEE

Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

Articoli da 1 a 9

17. (CEE n. 4064/89

Regolamento del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese

Articoli da 1 a 8, articolo 9 paragrafi da 1 a 8, articoli da 10 a 18, articolo 19 paragrafi 1 e 2, articoli da 20 a 23 e articolo 25

I riferimenti agli articoli 85 o 86 contenuti nel regolamento in questione si intendono relativi rispettivamente agli articoli 4 o 5 del presente accordo.

18. 80/723/CEE

Direttiva della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, modificata dalla direttiva 85/413/CEE della Commissione, del 24 luglio 1985.

Articoli da 1 a 8

19. (CEE) n. 2367/90

Regolamento della Commissione, del 25 luglio 1990, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

Articoli da 1 a 20

20. (CEE) n. 4261/88

Regolamento della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio

Articoli da 1 a 15

PROTOCOLLO N. 1

LE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che:

- l'accordo prevede l'incorporazione della futura legislazione in materia di aviazione civile;
- la CEE ha già annunciato la regolamentazione di diversi settori;
- detta regolamentazione non dovrebbe determinare future difficoltà;

HANNO CONVENUTO che si dovrebbe contemplare ai sensi dell'articolo 12 l'inserimento nell'accordo della regolamentazione, tra le altre, delle seguenti materie:

- consultazione tra aeroporti e utenti
- reciproca accettazione delle licenze e armonizzazione
- assegnazione delle bande orarie
- rilascio di licenze ai vettori aerei e assegnazione dei diritti di rotta
- specifiche comuni per le attrezzature ATC
- cabotaggio
- imposta sul valore aggiunto
- abolizione delle vendite in franchigia tra le parti contraenti
- relazioni con i paesi terzi
- pratiche predatorie.

PROTOCOLLO N. 2

LE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che l'esecuzione dell'accordo deve essere uguale per tutte le parti contraenti;

CONSIDERANDO che il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee hanno già formulato indicazioni importanti per l'attuazione di singoli articoli,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

- 1) nell'applicazione delle disposizioni in materia di adeguamento figuranti nell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2342/90 citato al punto 2 dell'allegato riguardo alle tariffe di servizi aerei non di linea, il prodotto che deve essere equivalente quanto a qualità e condizioni è quello sul mercato. Elementi importanti per la valutazione sarebbero l'inclusione o meno di servizi supplementari, quali la sistemazione in albergo, e il fatto che il prodotto non di linea si trovi o meno sul mercato legalmente su base regolare ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto iii) del regolamento precitato, mentre la Commissione potrebbe aver bisogno di valutare l'adeguamento delle tariffe con riferimento alle norme in materia di comportamento predatorio;
- 2) gli Stati membri che beneficiano delle condizioni speciali ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2343/90 citato al punto 1 dell'allegato non concedono, pena la perdita delle condizioni speciali di cui beneficiano, nuovi diritti riguardo agli aeroporti interessati a condizioni che metterebbero i loro partner comunitari in una posizione di svantaggio rispetto ai vettori di paesi terzi fuori dalla Comunità;
- 3) in una situazione in cui si invochi l'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2343/90 citato al punto 1 dell'allegato, la Commissione esamina, oltre all'utilizzazione delle capacità, le azioni di marketing e i prodotti dei vettori aerei dello Stato membro con la quota di mercato più bassa e considera se non si debba normalmente prevedere una quota di mercato più elevata. In tal caso, la Commissione esamina se le possibilità dei vettori aerei interessati ad essere concorrenti sul mercato siano ridotte a causa di difficoltà dovute alla congestione degli aeroporti, a causa della struttura del mercato e/o per l'impatto diretto della forte presenza di traffico non di linea.

Nel pervenire alla decisione di ridurre i 7,5 punti percentuali, la Commissione si basa sui rapporti seguenti:

<i>Quota di mercato</i>	<i>Tasso di incremento ridotto</i>
— tra il 25 e il 30 %	5
— meno del 25 %	4

PROTOCOLLO N. 3**LE PARTI CONTRAENTI,**

- **SOTTOLINEANO** la necessità di proseguire e intensificare il lavoro nell'ambito di Eurocontrol per esaminare e risolvere i problemi di congestione del traffico aereo in Europa;
 - **OSSERVANO** che si dovrebbe prendere seriamente in considerazione l'adesione alla convenzione Eurocontrol di tutti gli Stati membri;
 - **INVITANO** gli Stati membri a cooperare per garantire che più spazio aereo sia reso disponibile per il traffico civile e venga utilizzato in modo più flessibile e razionale;
 - **ACCOLGONO** favorevolmente le iniziative prese nelle competenti sedi per progredire nella definizione di specifiche tecniche e di prestazione compatibili per i sistemi e le attrezzature di controllo del traffico aereo.
-